ItaliaOggi
Quotidiano economico, giuridico e politico

News
18/06/2013 12.01

Consulenti correttori del Durc

Daniele Cirioli

Durc più semplice, anche grazie ai consulenti del lavoro. Nei contratti pubblici, infatti, il Durc avrà una validità di 180 giorni e sarà acquisito d'ufficio, per via telematica, da parte di stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti. Ai consulenti del lavoro, invece, la regia per la sistemazione dei Durc negativi. Infatti, in caso di mancanza dei requisiti per la regolarità contributiva, gli enti (Inps, Inail e casse edili) contatteranno i professionisti tramite Posta elettronica certificata (Pec), al fine di invitare le imprese assistite a regolarizzare nel termine di 15 giorni. Le novità sono previste nel decreto Fare approvato sabato dal consiglio dei ministri.

Durc d'ufficio. Una prima novità riguarda l'estensione delle ipotesi in cui il Durc andrà richiesto d'ufficio, così sollevando le imprese dal compito di provvedere alla presentazione e ripresentazione del certificato di regolarità contributiva. Si prevede che il Durc sia acquisito d'ufficio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (inclusi subappalti) previsti dall'articolo 38 del dlgs n. 163/2006 (codice degli appalti pubblici). L'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc ricade sulle stazioni appaltanti e su altri enti aggiudicatori, non soltanto in sede di aggiudicazione dell'appalto ma anche ai fini del pagamento delle prestazioni. Nei contratti pubblici, in particolare, l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc in corso di validità, attraverso strumenti informatici, è previsto nei seguenti casi:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del codice degli appalti pubblici (ossia per la verifica dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali);

b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto pubblico;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Validità di sei mesi. Altra novità concerne la validità del documento unico di regolarità contributiva. Quello rilasciato ai fini dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, infatti, avrà validità di 180 giorni dalla data di emissione. Pertanto, le amministrazioni potranno utilizzare il Durc in corso di validità acquisito per la verifica dei requisiti anche per l'aggiudicazione e per la stipula del contratto. Dopo la stipula del contratto, le amministrazioni saranno tenute ad acquisire il Durc ogni 180 giorni per utilizzarlo ai fini del pagamento e per il certificato finale di collaudo, ad eccezione che per il pagamento del saldo finale ipotesi per la quale, invece, sarà in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc (cioè sarà necessario chiedere un nuovo Durc anche se quello precedente è ancora valido, perché con data di rilascio non anteriore a 180 giorni).

Consulenti del lavoro in campo. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, il Decreto fare obbliga gli enti preposti al rilascio, prima dell'emissione o dell'annullamento del documento già rilasciato, a invitare l'azienda interessata per il tramite del consulente del lavoro o degli altri professionisti che svolgono la stessa professione (avvocati, commercialisti ecc.), a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Infine, in caso di Durc con inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni dovranno trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza al fine di riversarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

©Riproduzione riservata

ItaliaOggi copyright 2013 - 2013. Tutti i diritti riservati
Le informazioni sono forniti ad uso personale e puramente informativo. Ne e' vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle condizioni generali di utilizzo del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

Stampa la pagina